



Da "Alberto Tasso" <albertotasso@virgilio.it>
A ""tributi"" <tributi@comune.folignano.ap.it>
Data mercoledì 13 febbraio 2019 - 12:06

**relazione sulla opportunità di Comune di Folignano di ricorrere in cassazione per i
contenziosi Albanesi**

C.A. SIG.RA CAPRIOTTI

Come da Vostra richiesta, invio una breve relazione sull'opportunità di proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso le sentenze emesse dalla Ctr in merito ai ricorsi in appello proposti dalle Sig.re Albanesi.

Come già comunicato è possibile proporre un ricorso cumulativo per ogni nominativo e, quindi, per ogni contribuente (quindi, 4).

Infine, a mio parere, se l'Ente decide di proporre le impugnazioni, è necessario notificarle entro 60 giorni dal giorno dell'invio della messa in mora e invio delle sentenze da parte del legale delle sorelle Albanesi (ciò anche in considerazione del fatto che la Ctr ha comunicato le decisioni all'Ente e non al sottoscritto legale nominato).

Quindi, se da quanto comunicato, tale messa in mora è stata inviata in data 18.01.2018, la notifica dei ricorsi in Cassazione dovrebbero essere notificati entro il 19.03.2019.

Dato il tempo ristretto resto in attesa delle decisioni dell'Ente in tempo utile per predisporre e notificare le impugnazioni.

Cordiali saluti.

Avv. Alberto Tasso

Allegato(i)

RELAZIONE SULLA OPPORTUNITA.docx (16 Kb)

RELAZIONE SULLA OPPORTUNITA' DEI RICORSI IN CASSAZIONE DEL COMUNE DI FOLIGNANO

Le 20 sentenze della CTR delle Marche relative alle contribuenti Sigg.re Albanesi , di identico contenuto enunciano i seguenti principi di diritto :

- 1- Il comproprietario di area edificabile che rivesta la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, e come tale è esente dall' I.C.I. (ove rientri nei limiti reddituali di cui all'art. 9 D .Lgs. n. 504/1992 come nel caso di specie) comunica tale esenzione agli altri comproprietari dell'area per tutta la estensione dell'area in comproprietà:
- 2- La prova della esenzione dal beneficio ricade sull'ente impositore quando, come nella specie, sia stata prodotta in giudizio una dichiarazione dello stesso Comune. ufficio imposte, che riconosca in capo al comproprietario la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale ancorché per un'annualità di imposta (anno 2006) mentre la pretesa fiscale dell'Ente impositore si riferisce, per gli altri comproprietari, al quinquennio successivo:

I principi di diritto enunciati non sono condivisibili e pertanto meritano il vaglio di legittimità per le ragioni che seguono.

Quanto al 1 : la esenzione spettante al comproprietario si estende anche agli altri comproprietari nella misura della quota di possesso spettante al comproprietario che ne ha diritto .

Ciò significa che i comproprietari dell'area beneficiano della esenzione solo per la quota del comproprietario coltivatore diretto: dal totale dell'area edificabile viene espunta la quota del proprietario coltivatore diretto e sulla residua parte dell'area i comproprietari pagheranno l'imposta in proporzione alla quota del loro possesso.

Quanto al 2 : la inversione dell'onere della prova, affermata dalla C.T.R., è contraria al disposto di cui all'art. 2697 c.c. che onera della prova la parte che eccepisca, come le contribuenti, la inefficacia dei fatti a fondamento della pretesa impositiva; sicché un fatto ostativo alla pretesa impositiva verificatosi nel 2006 non può essere esteso *sic et simpliciter* ad annualità successive, annualità che sono ciascuna fonte di un'autonoma obbligazione tributaria della contribuente.

Va anche aggiunto che, nel caso di specie, neppure potrebbe invocarsi la presunzione di cui all'art. all'art. 2729 c.c., perché l'età della comproprietaria esentata dall'I.C.I. per l'anno 2006(anni 71) non è compatibile con la presunzione di persistenza della conduzione agricola diretta per il quinquennio successivo

Va aggiunta infine la seguente considerazione.

Il regolamento delle spese processuali , come conseguenza della mancata riunione dei processi , riunione che avrebbe dovuto essere disposta per la identità del thema decidendum , nonostante la proclamata liquidazione da parte della C.T.R. sotto i minimi tabellari, ammonta nel complesso ad € 700,00 x 20= € 14.000,00 oltre oneri di legge; il risultato è paradossale e contrasta con il principio

costituzionale del giusto processo la cui regola principale da seguire sarebbe stata la riunione delle 20 identiche cause di appello.

Nella ipotesi della riunione dei venti processi il compenso unico avrebbe potuto essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30%.

Anche ipotizzando una condanna alle spese nella misura ,altamente improbabile tenuto conto del modesto valore di ogni singolo ricorso , di € 3.500,00 per il primo comproprietario vincitore , detta misura , al massimo sarebbe potuta lievitare del 90%, sicché al massimo l'onere delle spese per il Comune soccombente sarebbe stato di € 6.650,00.